

**4 MARZO 2021**

**DIRITTO SOCIETARIO**

## **Guida aggiornata alla legislazione di emergenza Covid-19.**

---

## **Abstract**

*La Guida alla legislazione di emergenza Covid-19 contiene gli aggiornamenti alle misure introdotte dalla Legge di conversione del cd. decreto Milleproroghe (decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21).*

*Il documento si divide in due parti: la prima parte contiene una sintesi cronologica di tutti i provvedimenti adottati, dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza al decreto Milleproroghe, tenendo conto anche del Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato. La seconda parte descrive le misure nuove o quelle prorogate, attualmente in vigore, divise per ambiti tematici: organizzazione aziendale, continuità operativa, rafforzamento patrimoniale, agevolazioni al credito.*

---

## INDICE

Introduzione	p. 4
1. Le fonti normative	p. 6
<i>1.1 Le deroghe temporanee in materia di aiuti di Stato nell'emergenza Covid-19</i>	p. 6
<i>1.2 I provvedimenti nazionali per l'emergenza</i>	p. 8
<i>1.3 Le anticipazioni degli istituti del Codice della Crisi e dell'insolvenza</i>	p.16
<i>1.4 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</i>	p.19
2. Azioni e strumenti normativi per contrastare gli effetti della crisi Covid-19	p.20
<i>2.1 Norme che incidono sul funzionamento degli organi sociali e sull'organizzazione dell'attività aziendale</i>	p.21
<i>2.2 Il finanziamento delle imprese</i>	p.25
<i>2.3 Istituti di salvaguardia della continuità operativa delle imprese</i>	p.33
<i>2.4 Regimi di proroga e di estensione degli strumenti di rafforzamento patrimoniale in favore delle imprese</i>	p.38
TABELLA NORMATIVA	p.49

---

## Introduzione

La crisi economica generata dalla diffusione del virus Covid-19 ha indotto il Governo ad adottare, nei primi mesi del 2020, una serie di provvedimenti emergenziali diretti a garantire l'esercizio in sicurezza dell'attività di impresa e a preservare il tessuto produttivo e i livelli di occupazione, evitando la liquidazione di un numero elevato di imprese sane colpite dagli effetti della pandemia.

A tal fine, i decreti Cura Italia, Liquidità, Rilancio e Semplificazioni e le relative leggi di conversione<sup>1</sup>, hanno progressivamente introdotto misure temporanee e straordinarie per sostenere il fabbisogno di liquidità delle imprese e per favorirne la continuità operativa. Sono state previste, tra le altre, misure speciali in tema di ammortizzatori sociali; agevolazioni per l'accesso al credito; deroghe alla disciplina societaria e concorsuale; misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese; semplificazioni delle procedure per gli aumenti di capitale; contributi a fondo perduto e agevolazioni fiscali.

I primi dati disponibili evidenziano come il complesso di tali disposizioni abbia ridotto in misura significativa l'impatto della crisi<sup>2</sup>. Tuttavia, il protrarsi della situazione epidemiologica<sup>3</sup> e l'imprevedibilità dei tempi di reazione del sistema economico hanno reso necessaria la proroga delle misure emergenziali e l'introduzione di nuovi strumenti di sostegno alle imprese.

A tal fine, si sono susseguiti ulteriori provvedimenti tra cui, di particolare interesse per le imprese: il decreto Agosto; il decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020; il decreto Ristori; la Legge di bilancio 2021 e il Decreto Mille-proroghe<sup>4</sup>. Le misure in essi

---

<sup>1</sup> V. d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

<sup>2</sup> Cfr. De Socio, S. Narizzano, T. Orlando, F. Parlapiano, G. Rodano, E. Sette e G. Viggiano, Gli effetti della pandemia sul fabbisogno di liquidità, sul bilancio e sulla rischiosità delle imprese, Banca d'Italia, Note covid-19 e T. Orlando e G. Rodano, Firm under-capitalization in Italy: corporate crisis and survival before and after Covid-19, Banca d'Italia, Questioni di Economia e finanza, in corso di pubblicazione.

<sup>3</sup> Si ricorda che lo stato di emergenza nazionale dichiarato per la prima volta il 31 gennaio 2020, è stato di volta in volta prorogato fino al 30 aprile 2021, salve ulteriori disposizioni.

<sup>4</sup> V. decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126; decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla l. 27 novembre 2020, n. 159; decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176; Legge 30 dicembre 2020, n. 178; decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021 n. 21.

---

contenute sono varie ma tutte rispondono all'esigenza di preservare le imprese dalla crisi e salvaguardare il sistema economico-sociale generale.

Il presente documento costituisce un aggiornamento alla "Guida pratica alla legislazione di emergenza Covid-19" pubblicata da Assonime ad agosto 2020 ed è volto a ricostruire tra i vari tasselli della decretazione di urgenza le misure ancora in vigore e i nuovi strumenti a disposizione delle imprese per continuare a gestire questa straordinaria situazione di difficoltà.

Il documento si articola in due sezioni: la prima riepiloga tutti i provvedimenti emergenziali adottati dalla dichiarazione dello stato di emergenza ad oggi, tenendo conto anche delle misure adottate in ambito europeo. La seconda analizza soltanto le misure attualmente vigenti con specifico riguardo: i) alle disposizioni che incidono sull'organizzazione dell'attività aziendale; ii) alle agevolazioni per l'accesso al credito in favore delle imprese; iii) agli istituti di salvaguardia della continuità operativa delle imprese; iv) alle misure di rafforzamento patrimoniale.

---

## 1. Le fonti normative

Il 31 gennaio 2020 viene dichiarato per la prima volta lo stato di emergenza nazionale<sup>5</sup> in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgere del virus Covid-19. Da questo momento lo stato di emergenza e le conseguenti misure di prevenzione adottate per contenere gli effetti della diffusione del virus vengono prorogati, una prima volta, fino al 15 ottobre 2020<sup>6</sup>, successivamente fino al 31 gennaio 2021<sup>7</sup>, e da ultimo fino al 30 aprile 2021<sup>8</sup>.

Numerose sono ancora le misure di contenimento e prevenzione, benché opportunamente graduate, che limitano le attività economiche. L'attuale DPCM 2 marzo 2021<sup>9</sup> e il decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021 rinnovano alcune delle misure restrittive (limitazioni agli spostamenti, distanziamento sociale ecc.) già in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria, rispettivamente fino al 6 aprile e fino al 27 marzo 2021.

Di seguito vengono riepilogate le principali misure nazionali ed europee introdotte per contenere gli effetti della crisi economica generata dalla pandemia sulle imprese.

### 1.1 Le deroghe temporanee in materia di aiuti di Stato nell'emergenza Covid-19

La diffusione dell'epidemia sull'intero territorio Europeo e le gravi ripercussioni sull'economia, in termini di shock della domanda e dell'offerta, di incertezza sui piani di investimento e di crisi di liquidità delle imprese, hanno spinto le Istituzioni Europee a fornire una risposta economica coordinata alla crisi.

Per evitare una grave recessione per l'intera economia dell'Unione, la Commissione europea ha riconosciuto la necessità di fornire un sostegno pubblico adeguato per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, contrastare i danni arrecati

---

<sup>5</sup> Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (pubblicata in GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020).

<sup>6</sup> Con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020).

<sup>7</sup> Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020) convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020).

<sup>8</sup> DL 14 gennaio 2021, n. 2, (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021), non ancora convertito in legge.

<sup>9</sup> Pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021. Il DPCM 2 marzo 2021 sostituisce, a partire dal 6 marzo 2021, il DPCM 14 Gennaio 2021. Il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 dispone la proroga al 30 aprile 2021 della facoltà (prevista all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 19/2020) di adottare con D.P.C.M. misure di contenimento dei contagi da COVID-19 potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 50 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte.

---

alle imprese sane e preservare la continuità delle attività economiche durante e dopo l'epidemia.

A tal fine la Commissione ha adottato la comunicazione del 19 marzo 2020 sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID”, riconoscendo che le conseguenze socio-economiche dell'emergenza Covid-19 rientrano tra gli scenari per cui l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE che prevede la possibilità di autorizzare aiuti di Stato alle imprese per “porre rimedio a un grave turbamento dell'economia” di uno Stato membro.

Nella comunicazione la Commissione ha individuato una serie di misure di aiuto che possono essere temporaneamente adottate dagli Stati membri per far fronte all'emergenza<sup>10</sup>, tra cui:

- aiuti alla ricapitalizzazione delle imprese;
- aiuti in forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
- aiuti sotto forma di garanzie su prestiti, di tassi di interesse agevolato su prestiti, di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari;
- assicurazione del credito all'esportazione a breve termine;
- aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o contributi previdenziali;
- aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti.

Tali misure sono ritenute compatibili con il diritto dell'Unione purché soddisfino tutte le diverse condizioni indicate dal Quadro Europeo, come di volta in volta integrato e modificato, e purché ne sia limitato l'accesso alle sole imprese non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019<sup>11</sup>.

Il Quadro temporaneo, adottato il 19 marzo 2020, è stato modificato dalla Commissione il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre 2020. Quest'ultima

---

<sup>10</sup> Per un esame della disciplina si rinvia ad ASSONIME, Circolare 5/2020 - Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19 del 10 aprile 2020; ASSONIME, Circolare 21/2020 - Le integrazioni del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato: ricapitalizzazioni, debito subordinato, piccole imprese in difficoltà del 5 agosto 2021.

<sup>11</sup> La definizione di “impresa in difficoltà” deve essere intesa in riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.

---

modifica ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2021 delle disposizioni del Quadro, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione (sezione 3.11) che sono state prorogate fino al 30 settembre 2021. La legislazione interna (ed in particolare la Legge di bilancio 2021) nel rimodulare le misure di sostegno alle imprese tiene conto dei predetti limiti temporali.

Il 28 gennaio 2021 la Commissione europea ha pubblicato la quinta modifica del Quadro temporaneo. In considerazione del prolungarsi della pandemia e dei suoi effetti economici, la comunicazione della Commissione proroga le misure del Quadro, adegua alcuni massimali di aiuto e modifica alcune misure temporanee previste dal Quadro<sup>12</sup>. La proroga delle misure di aiuto è prevista fino al 31 dicembre 2021, sia per le misure in scadenza al 30 giugno 2021, sia per le misure di ricapitalizzazione per le quali la scadenza era fissata al 30 settembre 2021. È quindi probabile che le misure di aiuto previste dalla legislazione interna siano ulteriormente prorogate per allinearle ai nuovi termini europei.

## **1.2 I provvedimenti nazionali per l'emergenza**

A partire dalla dichiarazione dello Stato di emergenza nel corso del 2020 si sono susseguiti numerosi provvedimenti normativi a carattere straordinario ed emergenziale diretti a tutelare la salute pubblica, l'occupazione e il tessuto socio-economico.

I provvedimenti di particolare interesse per le imprese possono essere suddivisi in due gruppi:

- i. i provvedimenti adottati nel primo semestre 2020 per fronteggiare gli effetti della prima fase dell'epidemia;
- ii. i provvedimenti adottati nel secondo semestre 2020 in considerazione del protrarsi della situazione sanitaria emergenziale, diretti principalmente a prorogare le misure introdotte nei primi mesi del 2020, e a favorire gli investimenti pubblici e la ripresa dell'economia nella fase successiva all'emergenza.

### *Provvedimenti adottati nel primo semestre 2020*

Nei primi mesi del 2020 sono stati adottati tre decreti legge (Cura Italia-Liquidità-Rilancio) di impatto diretto sulle imprese. Tali provvedimenti hanno introdotto numerose

---

<sup>12</sup> Per approfondimenti si rinvia ad ASSONIME, news legislativa del 1° febbraio 2021, *Proroga e quinta modifica del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato*.



---

misure dirette a fronteggiare la crisi di liquidità in cui le imprese si sono ritrovate a causa del Covid-19 e a contenerne i relativi effetti sul conto economico, favorendone la continuità operativa. In particolare:

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con lo scopo di contenere i primi effetti negativi del blocco delle attività, è intervenuto prevedendo a favore delle imprese:

**Il d.l.  
Cura  
Italia**

- i) *misure speciali in tema di ammortizzatori sociali* per aiutare a sostenere il costo del lavoro per le imprese che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria, Cassa integrazione in deroga, v. articoli 19-22 del decreto);
- ii) *divieti di revoca degli affidamenti bancari goduti dalle imprese e moratorie* sui rimborsi dei prestiti in essere per mantenere le linee di credito necessarie al sostegno finanziario dell'impresa ed evitare le conseguenze derivanti da eventuali inadempimenti (v. articolo 56 del decreto);
- iii) *agevolazioni per l'accesso al credito per le PMI* attraverso la previsione di deroghe alla disciplina ordinaria del Fondo centrale di Garanzia di cui alla legge n. 662/1996 (gratuità della garanzia, aumento dell'importo massimo garantito per impresa, valutazione semplificata dei criteri di accesso all'incentivo pubblico, v. articolo 49 del decreto);
- iv) *esonero dalla responsabilità per inadempimento contrattuale o per il ritardo nell'adempimento* del debitore, in deroga alle previsioni dell'articolo 1218 del Codice civile, quando l'inadempimento o il ritardo siano conseguenza dell'attuazione delle misure di contenimento del virus (articolo 91 del decreto).
- v) *deroghe alla disciplina delle assemblee societarie* volte a favorirne lo svolgimento secondo modalità compatibili con le misure di contenimento della diffusione del contagio adottate dal Governo (articolo 106 del decreto).

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Liquidità), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in continuità con il decreto Cura Italia ha introdotto:

**Il d.l.  
Liquidità**

- i) *misure di sostegno per l'accesso al credito in favore di tutte le imprese*, a prescindere dalla dimensione. A tal fine, in particolare, per le PMI è stato

**Il d.l.  
Rilancio**

ulteriormente agevolato l'accesso al Fondo centrale di Garanzia attraverso nuove deroghe alla disciplina ordinaria prevista dalla legge n. 662/1996 (garanzia automatica e fino al 100% dell'importo per finanziamenti fino a 25.000€; garanzia fino al 90% per tutti i prestiti fino a 5 milioni €; approvazione delle domande senza valutazione del merito del credito dell'impresa; ecc.). L'accesso alla garanzia del Fondo è stato esteso alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (v. articolo 13 del decreto). Per le imprese di grandi dimensioni è stato previsto l'intervento di SACE ai fini della concessione di garanzia pubblica per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese (articolo 1 del decreto);

- ii) *deroghe al diritto societario* per favorire la continuità operativa delle imprese in crisi di liquidità. Tali misure, in particolare riguardano: i) la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della disciplina della riduzione del capitale per perdite rilevante e della causa di scioglimento della società per perdita del capitale sociale (articolo 6 del decreto); ii) la deroga agli ordinari criteri di redazione del bilancio per consentire la valutazione delle relative voci secondo la prospettiva di continuità aziendale, seppur compromessa (articolo 7 del decreto sostituito successivamente dall'articolo 38 quater del decreto Rilancio); iii) la sospensione della regola della postergazione dei finanziamenti dei soci effettuati in favore della società tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 (articolo 8 del decreto);
- iii) *deroghe al diritto concorsuale* volte ad evitare la crescita esponenziale del numero dei fallimenti, a causa della situazione di crisi straordinaria ed eccezionale. Tali deroghe riguardano: i) il blocco dei fallimenti fino al 30 giugno 2020 per tutte le imprese insolventi, salvo alcune eccezioni (articolo 10 del decreto); ii) la rimodulazione dei termini di esecuzione delle procedure negoziali della crisi già pendenti e l'introduzione di una nuova procedura per beneficiare del blocco delle azioni esecutive e della sospensione dei pagamenti (articolo 9 del decreto); iii) il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi (articolo 5 del decreto).

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con lo scopo di sostenere il rilancio del sistema produttivo dopo l'emergenza, prevede a favore delle imprese:

- i) *proroghe ad alcune delle misure introdotte* nei mesi precedenti, in ragione del protrarsi della situazione di difficoltà delle imprese (es. ammortizzatori sociali, articoli 68-70 del decreto);

- 
- ii) *il rifinanziamento di Fondi già esistenti* (articolo 31 del decreto) e l'istituzione di nuovi Fondi per sostenere il rilancio del sistema produttivo. Tra questi, si segnala in particolare l'istituzione del Fondo patrimonio PMI per la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito emesse da imprese di piccole e medie dimensioni (articolo 26, comma 12 del decreto);
  - iii) *strumenti per favorire la raccolta di capitali e il rafforzamento patrimoniale delle imprese*. A tal fine: i) è autorizzata l'istituzione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di un Patrimonio destinato per sostenere le imprese di grandi dimensioni, anche quotate, attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche, ecc. (articolo 27 del decreto); ii) sono previsti incentivi fiscali per gli aumenti di capitale (articolo 26 del decreto).

#### *Provvedimenti adottati nel secondo semestre del 2020*

Il protrarsi della crisi sanitaria anche nel corso della seconda metà del 2020 ha comportato l'esigenza di prorogare le misure contenute nei decreti Cura Italia, Liquidità, Rilancio attraverso l'emanazione di ulteriori provvedimenti normativi.

Con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 sono state introdotte alcune importanti misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per favorire gli investimenti pubblici e la ripartenza dell'economia nella fase successiva all'emergenza sanitaria. Tra le varie misure si segnalano modifiche a regime di importanti settori di disciplina e l'introduzione di strumenti di durata temporanea fino al 31 dicembre 2021. In particolare, il decreto prevede:

- i) *semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia*, dirette ad agevolare e accelerare l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture (articoli 1-9 del decreto);
- ii) *semplificazioni dei procedimenti amministrativi* (articoli 12 e ss. del decreto);
- iii) *modifiche alla disciplina della responsabilità* della pubblica amministrazione per danno erariale e del reato di abuso di ufficio (articoli 21-23 del decreto);
- iv) *misure per agevolare la diffusione e la semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi digitali della pubblica amministrazione* (articoli 24-37);

**Il d.l.  
Semplificazioni**

- 
- v)  *misure per le imprese dirette alla semplificazione e all'incentivo agli investimenti (artt. 38 e ss.) e alla patrimonializzazione delle società*. In particolare, sono state introdotte norme di semplificazione dei procedimenti di aumento del capitale delle società per azioni quotate e non quotate e delle società a responsabilità limitata volte a favorire l'afflusso di nuove risorse, agevolando e rendendo più celeri le deliberazioni e le esecuzioni degli aumenti di capitale (articolo 44 del decreto per come modificato in sede di conversione).

**Il d.l.  
Agosto**

Con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, cd. Decreto Agosto, il Governo ha prorogato le misure ritenute più efficaci in materia di lavoro, fiscalità e sostegno alle imprese adottate dai precedenti decreti, prevedendo inoltre il rifinanziamento di fondi già stanziati anche per il 2021 e sostegni diretti ai settori più colpiti. In particolare, il decreto prevede:

- i)  *agevolazioni contributive per le aziende site in aree svantaggiate*, al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dalla pandemia in aree già caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio economico, attraverso un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato<sup>13</sup>;
- ii)  *rifinanziamento di fondi a sostegno delle PMI e contributi a fondo perduto nei settori più colpiti* (ristorazione<sup>14</sup> e a vantaggio di attività site nei centri storici)<sup>15</sup>;
- iii)  *il riassetto del gruppo SACE* in considerazione del ruolo affidato al gruppo dai decreti Liquidità, Rilancio e dai successivi interventi normativi nell'attuazione delle misure di sostegno pubblico alla liquidità, alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese (art. 67)<sup>16</sup>;
- iv)  *rimodulazione delle agevolazioni fiscali già introdotte a causa dell'emergenza*<sup>17</sup>;

---

<sup>13</sup> Per approfondimenti si rinvia a ASSONIME, *Decreto Agosto. Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud*, news legislativa del 9 settembre 2020.

<sup>14</sup> Vd. art. 58 del decreto 104/2020.

<sup>15</sup> Vd art.59 del decreto 104/2020. Per approfondimenti si fa rinvio a ASSONIME, *Decreto Agosto. Misure di sostegno alle imprese*, news legislativa del 4 settembre 2020.

<sup>16</sup> Per approfondimenti si fa rinvio a ASSONIME, *Decreto Agosto. Riassetto del gruppo SACE*, news legislativa del 4 settembre 2020.

<sup>17</sup> Per approfondimenti si fa rinvio a ASSONIME, *Decreto Agosto. Conversione delle DTA a seguito della cessione di crediti deteriorati: le modifiche apportate dalla legge di conversione del d.l. n. 104 del 2020*, news legislativa del 3 novembre 2020.

- 
- v) *interventi sulla disciplina del bilancio delle imprese*. In particolare, il DL Agosto introduce due misure volte a mitigare gli effetti negativi della crisi Covid-19 sulla rappresentazione delle voci di bilancio: la rivalutazione straordinaria dei beni materiali e immateriali e delle partecipazioni dell'impresa (art.110) e la sospensione dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies).

Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, ha disposto il differimento dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 prorogando al contempo molte delle misure previste dai decreti legge precedenti, tra cui:

**Il d.l.  
125/2020**

- i) *l'assetto delle disposizioni sanitarie per il contenimento del contagio;*
- ii) *le disposizioni previste dal DL Cura Italia in materia di lavoro agile;*
- iii) *la disciplina di cui all'art. 73 del DL Cura Italia in materia di riunioni in videoconferenza degli organi di associazioni private, le fondazioni, società, consorzi;*
- iv) *la disciplina prevista dall'art. 106 del DL Cura Italia in tema di svolgimento delle assemblee di società di capitali ed enti con mezzi di telecomunicazione ed espressione del voto a distanza.*

Il cd. decreto Ristori (decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137) convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha assorbito, in sede di conversione, le disposizioni contenute in altri tre decreti legge cd. Ristori bis, ter e quater (decreti legge 9 novembre 2020, n. 149; 23 novembre 2020, n. 154; 30 novembre 2020, n. 157) prevedendo misure di immediato ristoro in favore di lavoratori ed imprese colpiti dai nuovi provvedimenti restrittivi introdotti dal Governo (a partire dal DPCM 24 ottobre 2020) a causa dell'acuirsi della curva epidemiologica dovuta all'inizio della stagione invernale. Tra le misure introdotte si segnalano:

**Il decreto  
Ristori**

- i) *contributi a fondo perduto a favore delle attività colpite;*
- ii) *misure fiscali:* rimodulazione ed estensione del credito di imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda; abolizione della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione dell'attività disposta dal DPCM 24 ottobre 2020 (settori alberghiero, ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, turismo,

---

sport e spettacolo, cultura ed organizzazione fieristica); sospensione Tosap e Cosap fino al 31 marzo 2021; sospensione dei versamenti tributari e contributivi e del termine per le definizioni agevolate;

- iii) *modifiche alle misure introdotte in materia di lavoro*: proroga dei termini per fruire della cassa integrazione (già prevista dai decreti precedenti) ed estensione ai nuovi assunti; misure di decontribuzione; congedo straordinario per genitori dipendenti;

## La legge di bilancio 2021

La legge di bilancio 2021 (30 dicembre 2020, n. 178) è improntata a sostenere la ripresa dell'economia nazionale nel 2021 e nel 2022 con interventi maggiormente organici diretti al sostegno della liquidità e dello sviluppo di imprese, della sanità, delle regioni ed enti locali, delle politiche sociali, della salvaguardia dell'occupazione, del rilancio degli investimenti pubblici e privati. Il programma degli interventi comporta l'utilizzo delle risorse europee del Next Generation EU (Vd. *Infra*) che saranno anticipate alle Amministrazioni attraverso appositi fondi del bilancio dello Stato. Complessivamente queste risorse consentiranno di avviare un programma di interventi, ricompresi nell'ambito delle finalità del Next Generation EU, per oltre 120 miliardi di euro<sup>18</sup>.

La legge di bilancio 2021 interviene anche su numerosi istituti già previsti dalla decretazione d'urgenza prorogandone i termini e/o rimodulandone i contenuti. In particolare, la legge:

- i. *ridetermina la durata e il periodo di trattamento per il 2021 dell'intervento della Cassa integrazione ordinaria*, assegno ordinario, Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria, Cassa integrazione in deroga (v. articoli 19-22 *quinquies* del decreto Cura Italia)<sup>19</sup> e prevede un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato, escluso quello agricolo, che non richiedano i predetti interventi di integrazione salariale<sup>20</sup>. La legge inoltre proroga fino al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento individuale e collettivo per giustificato motivo oggettivo inizialmente previsto dal DL Cura Italia e più volte rimodulato<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Vd. Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio.

<sup>19</sup> Commi 299-308 della Legge 178/2020.

<sup>20</sup> Comma 306 della Legge 178/2020.

<sup>21</sup> Commi 309-310 della Legge 178/2020.

- 
- ii. *proroga il divieto di revoca degli affidamenti bancari* goduti dalle imprese e le moratorie sui rimborsi dei prestiti in essere (v. articolo 56 del decreto Cura Italia) fino al 30 giugno 2021<sup>22</sup>.
  - iii. *proroga la disciplina speciale temporanea di accesso agevolato al Fondo centrale di Garanzia fino al 30 giugno 2021*<sup>23</sup>. Fino al 28 febbraio 2021 inoltre l'accesso alla garanzia del Fondo è consentito anche alle *mid cap* - imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 - (v. Legge di Bilancio co. 245)<sup>24</sup>.
  - iv. *proroga la garanzia pubblica concessa da SACE* (ex art. 1 del Decreto Liquidità) per i finanziamenti alle imprese fino al 30 giugno 2021<sup>25</sup>;
  - v. *proroga la sospensione della disciplina della riduzione del capitale per perdite* rilevanti e della causa di scioglimento della società per perdita del capitale sociale nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, dilatando il momento in cui si devono adottare le misure di riduzione del capitale e ricapitalizzazione (articolo 6 del decreto Liquidità per come sostituito dal co. 266 della Legge di Bilancio) fino al quinto esercizio successivo.
  - vi. *prevede numerosi incentivi fiscali* connessi allo svolgimento delle attività di impresa durante l'emergenza e proroga alcune agevolazioni fiscali finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese agli aumenti di capitale effettuati entro il 30 giugno 2021 (modifiche all'articolo 26 D.L. Rilancio dai commi 263 e 264 della Legge di bilancio).

Il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, cd. Decreto Milleproroghe, convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, dispone il differimento di una serie di termini previsti dalle disposizioni legislative emergenziali ancorando l'efficacia delle misure straordinarie al termine dello stato di emergenza. Nello specifico si prevede:

**Il Decreto  
Mille  
proroghe**

- i. *la rimodulazione della disciplina prevista dall'art. 106 DL Cura Italia*, posticipando il termine per l'approvazione del bilancio 2020 fino a 180 giorni

---

<sup>22</sup> Commi 248-254 della Legge 178/2020.

<sup>23</sup> Comma 244 della Legge 178/2020.

<sup>24</sup> Successivamente a tale data l'assistenza alle *mid cap* sarà effettuata da SACE (comma 209 Legge di Bilancio 2021).

<sup>25</sup> Comma 206 Legge 178/2020.

---

dalla chiusura dell'esercizio e consentendo che le assemblee si svolgano con modalità telematiche fino al 31 luglio 2021;

- ii. *il differimento degli obblighi per le società quotate di redazione delle relazioni finanziarie annuali previsti dal Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione. Quest'ultimo troverà applicazione alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021 (anziché per quelli aventi inizio il 1° gennaio 2020);*
- iii. *la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 di una serie di misure legate all'emergenza tra cui (v. art. 19 e allegato I al decreto Milleproroghe):*
  - la facoltà di riunione in videoconferenza prevista dall'art. 73 del DL Cura Italia per gli organi di società, fondazioni e associazioni;
  - l'utilizzo della procedura semplificata di smart working prevista dall'art. 90 commi 3 e 4 DL Rilancio;
- iv. *la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria fino al 30 giugno 2021 (v. art. 11);*
- v. *il differimento fino al 31 marzo 2021 dei termini per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020 (v. art. 12 del decreto);*
- vi. *la modifica della disciplina del credito di imposta sui costi sostenuti per la costituzione di o la trasformazione in società benefit<sup>26</sup>. Il credito di imposta, pari al 50% dei costi sostenuti fino al 30 giugno 2021, potrà essere utilizzato in compensazione nel 2021.*

### **1.3 Le anticipazioni degli istituti del Codice della Crisi e dell'insolvenza**

---

<sup>26</sup> Per approfondimenti si rinvia a ASSONIME, *Conversione Decreto Rilancio: credito di imposta per la costituzione e fondo per la promozione delle società benefit*, News legislativa del 21 luglio 2020.



---

Una delle prime misure adottate per contenere gli effetti economici della diffusione del virus è stato il rinvio al 1° settembre 2021<sup>27</sup> dell'entrata in vigore del Codice della crisi.

Tale rinvio, da un lato, ha consentito alle imprese e ai professionisti coinvolti a vario di titolo nella crisi di affrontare l'attuale momento di incertezza economica con uno strumento già noto come la Legge Fallimentare, sulla quale si sono già consolidati importanti orientamenti giurisprudenziali e prassi collaudate; dall'altro ha evitato che il buon funzionamento dei nuovi istituti e di quelli riformati potesse essere pregiudicato dalla straordinaria situazione di crisi del sistema economico, determinando l'insuccesso della riforma.

Tuttavia, nell'attuale contesto emergenziale, mentre alcune misure previste dal Codice della Crisi potrebbero determinare l'effetto di aggravare la situazione di crisi delle imprese anziché favorirne il superamento (così è ad esempio per le misure di allerta), altri istituti sono stati valutati positivamente dal legislatore poiché agevolano l'accesso agli strumenti di risoluzione delle crisi aziendali, ottimizzandone le *chance* di successo.

Per questa ragione è stata prevista l'anticipazione di due gruppi di discipline contenuti nel Codice della crisi, nello specifico in materia di: i) transazione fiscale e contributiva; ii) sovraindebitamento.

#### *L'anticipazione delle norme del Codice della crisi dedicate alla transazione fiscale e contributiva*

Con la legge 27 novembre 2020, n. 159<sup>28</sup> che ha convertito il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante, tra le altre, ulteriori misure connesse alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte alcune importanti modifiche alla disciplina della transazione fiscale e contributiva prevista dalla legge fallimentare.

---

<sup>27</sup> Ad opera dell'art. 5 del DL Liquidità. Il Codice sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020, nel pieno dell'emergenza economica derivante dalla diffusione del Covid-19. Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 aveva già differito al 15 febbraio 2021 l'entrata in vigore delle misure di allerta previste dal Codice stesso, per evitare che un eccessivo numero di imprese ricadesse nell'ambito di applicazione di tali misure (v. ASSONIME, news legislativa del 3 marzo 2020, *Crisi d'impresa: prorogata l'entrata in vigore delle misure di allerta*). L'articolo 5 del decreto Liquidità, pertanto, ha riallineato i termini di entrata in vigore delle misure di allerta e del Codice della crisi, rinviando l'applicazione di tutte le nuove disposizioni al 1° settembre 2021.

<sup>28</sup> Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020.

**Le  
anticipazio  
ni del  
Codice  
della crisi**

**Novità alla  
transazione  
fiscale e  
contributiva**

---

Le nuove norme anticipano le corrispondenti disposizioni del Codice della crisi (v. art 48, comma 5), e rispondono all'esigenza di favorire la conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi in cui vi siano debiti fiscali e contributivi da ristrutturare, in considerazione della situazione di crisi economica determinata dalla diffusione del virus Covid-19<sup>29</sup>.

In particolare, il comma 1 bis dell'articolo 3 del decreto convertito ha introdotto la possibilità per il Tribunale di omologare il concordato preventivo anche in mancanza del voto dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria (art. 180 l.f.). Tale facoltà è ammessa, tuttavia, soltanto a condizione che: i) il voto di tali enti sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato; ii) dalla relazione del professionista attestatore risulti che la proposta di soddisfacimento dei loro crediti sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Per espressa previsione normativa, inoltre, tale punto dell'attestazione deve essere oggetto di specifica valutazione del Tribunale (art. 182 ter, comma 5 l.f.).

Analoghe disposizioni sono previste per la transazione fiscale e contributiva nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l.f.). Anche in tal caso, dunque, il Tribunale potrà omologare l'accordo in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, purché tale adesione sia determinante per il raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti necessaria per l'omologa dell'accordo, e a condizione che il professionista attesti che la proposta di soddisfacimento dei crediti fiscali e contributivi sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

*L'anticipazione delle norme previste dal Codice della Crisi in materia di sovraindebitamento*

L'art. 4 ter del Decreto Rilancio, introdotto in sede di conversione, ha apportato numerose modifiche alla legge sul sovraindebitamento (legge 27 gennaio 2012, n. 3). Si tratta anche in tal caso del recepimento di alcune innovazioni previste dal Codice della Crisi e dell'insolvenza, come modificato dal primo decreto correttivo al Codice<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> L'istituto è stato oggetto di uno specifico approfondimento da parte dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n.34/E del 29 dicembre 2020.

<sup>30</sup> Decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147. Per approfondimenti si rinvia a Assonime, news legislativa del 6 novembre 2020, *Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo al Codice della crisi e dell'insolvenza*, e alla relativa scheda di sintesi allegata.

---

Le nuove norme hanno assunto efficacia a partire dal 24 dicembre 2020, permettendo ad imprese minori e agricole, professionisti e consumatori di utilizzare direttamente la nuova disciplina nel fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi Covid.

#### **1.4 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

Le istituzioni Europee hanno raggiunto l'accordo sul piano di ripresa e resilienza che consentirà all'Unione Europea di stimolare e sostenere gli Stati Membri a superare la crisi generata dal Covid-19. Attraverso il bilancio a lungo termine dell'Unione, per il periodo 2021-2023, e l'iniziativa Next Generation Eu è stato stanziato un ingente pacchetto di misure, del valore complessivo di 1800 miliardi di euro, per riparare ai danni causati dalla pandemia e finanziare il rilancio dell'Europa nell'intento di creare un'ambiente europeo post-COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguato alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e di quella digitale.

**Recovery  
Plan for  
Europe**

In particolare, lo strumento Next Generation EU renderà disponibili 750 miliardi di euro ai paesi membri. All'Italia nei prossimi mesi saranno destinati fino a 209 miliardi di euro, dei quali 81 in forma di sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione e il rimanente in forma di prestiti rimborsabili in trent'anni a partire dal 2027. I Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) per l'utilizzo di queste risorse dovranno essere compiutamente definiti entro il 31 aprile 2021 e dovranno prevedere programmi di riforme ed investimenti in linea con le Raccomandazioni al Paese (Country Specific Recommendations - CSR) della Commissione europea<sup>31</sup>.

L'Italia ha già predisposto una prima bozza di PNRR che delinea un programma riforme e interventi essenziali per porre il paese su un percorso di crescita vigoroso e sostenibile. Tra queste segnaliamo:

- i) *le misure sulla giustizia volte a consentire lo smaltimento dell'arretrato giudiziario e l'allineamento dei tempi dei procedimenti a quello degli altri paesi europei: riorganizzazione degli uffici e investimenti in risorse umane e materiali, semplificazioni processuali, potenziamento e consolidamento dell'infrastruttura informatica e miglioramento dell'edilizia giudiziaria;*
  
- ii) *la riforma del sistema tributario italiano e degli ammortizzatori sociali;*

---

<sup>31</sup> Sul punto vd. Rapporto Assonime. Quale assetto istituzionale per l'impiego dei fondi Next Generation EU del 26 novembre 2020.

- 
- iii) *misure per l'efficienza della p.a.* attraverso la digitalizzazione e l'innovazione della p.a. volte a favorire la rapidità dei processi decisionali;
  - iv) *misure a sostegno delle imprese* attraverso supporti finanziari, incentivi all'innovazione digitale e alla transizione 4.0, ammodernamento delle reti e delle infrastrutture;
  - v) *l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza al 1° settembre 2021*<sup>32</sup>.

La proposta di PNRR potrebbe subire ulteriori modifiche prima di essere trasmessa nella sua versione definitiva alla Commissione Europea entro la fine di Aprile<sup>33</sup>.

## **2. Azioni e strumenti normativi per contrastare gli effetti della crisi Covid-19**

Nella prima versione della presente guida sono state indicate alcune azioni utili a fronteggiare le crisi generate dalla diffusione del Covid-19, tenendo conto delle opportunità offerte dalla legislazione di emergenza, a fronte dei doveri di monitoraggio costante della situazione finanziaria dell'impresa e di attivazione tempestiva in caso di crisi, imposti dalla formulazione dell'articolo 2086 del codice civile (in vigore da marzo 2019), come modificato dal Codice della crisi.

Rinviando al precedente documento per l'analisi dei contenuti, le azioni utili possono essere di seguito riportate e sintetizzate:

- i. *analisi delle cause e dello stato di difficoltà in cui si trova l'impresa.* Tale analisi potrebbe evidenziare diversi scenari: da una situazione di crisi di liquidità temporanea e reversibile sino alle più gravi situazioni di perdita della continuità aziendale, crisi ed insolvenza;
- ii. *pianificazione dei rimedi necessari attraverso un apposito action plan.* A seconda dello scenario evidenziato nella fase di analisi delle cause della crisi e del mercato in cui opera l'impresa, nonché della diagnosi delle condizioni di difficoltà in cui essa versa occorrerà pianificare i necessari rimedi per il superamento dell'emergenza e il recupero dell'equilibrio economico-finanziario

---

<sup>32</sup> Sulla bozza di PNRR promossa dal Governo vd. il documento ASSONIME, *Prime osservazioni sul piano nazionale di ripresa e resilienza*, 14 dicembre 2020.

<sup>33</sup> Sulle modifiche suggerite da ASSONIME alla proposta di PNRR v. Audizione del Presidente dell'Assonime Innocenzo Cipolletta e del Direttore Generale Stefano Micossi del 23 febbraio 2021.

---

eventualmente compromesso anche attraverso gli strumenti offerti dalla legislazione emergenziale ancora in vigore;

- iii. *attuazione tempestiva dei rimedi pianificati.* È ancora possibile accedere a tutte le misure dirette a favorire l'afflusso di nuove risorse in società (quali ad esempio, finanziamenti assistiti da garanzia statale, moratorie, ecc.). Accanto a queste opzioni andrebbero valutate tutte quelle misure volte a una ridefinizione dell'azione industriale (riposizionamento strategico sul mercato, riorganizzazione dei canali di vendita, ecc.), a una ripianificazione strategica della struttura finanziaria dell'impresa (conversione di debito in azioni, emissione di strumenti finanziari partecipativi, finanziamenti soci agevolati dalla deroga alla regola della postergazione, su cui v. infra) o alla realizzazione di operazioni straordinarie dirette a un rafforzamento patrimoniale. Se invece, alla luce della diagnosi della situazione dell'impresa, dovesse emergere che i flussi di cassa prospettici non consentano il recupero della continuità aziendale e il superamento della straordinaria situazione di crisi, occorrerà considerare l'opportunità di ricorrere agli strumenti della legge fallimentare.

Queste azioni andranno calibrate alla luce del protrarsi della situazione emergenziale e alle proroghe delle misure inizialmente introdotte. A tal fine appare utile, anche in vista delle prossime assemblee per l'approvazione dei bilanci 2020, ridisegnare il quadro normativo di riferimento e le nuove opzioni offerte dalla legislazione emergenziale, fermi i suggerimenti già forniti nella prima versione della presente guida.

## **2.1 Norme che incidono sul funzionamento degli organi sociali e sull'organizzazione dell'attività aziendale**

### *Svolgimento delle riunioni degli organi sociali*

Per continuare a garantire l'esercizio dell'attività societaria compatibilmente con le esigenze di tutela della salute pubblica, le assemblee di società di capitali potranno continuare ad essere svolte "a porte chiuse" fino al 31 luglio 2021 secondo le modalità previste dall'art.106 del DL Cura Italia.

**Assemblee  
a porte  
chiuse**

Inoltre, replicando quanto già previsto per l'approvazione del bilancio 2019, anche per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 delle società di capitali l'assemblea

---

ordinaria annuale potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio (anziché 120), in deroga a quanto previsto dalla legge o dallo statuto<sup>34</sup>.

La possibilità di utilizzare – anche in deroga allo statuto - le modalità di tenuta dell'assemblee previste dall'art. 106 del DL Cura Italia, inizialmente destinate a trovare applicazione alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, è stata più volte prorogata<sup>35</sup>. Da ultimo, grazie alle modifiche apportate all'art. 106 del DL Cura Italia dal Decreto Milleproroghe e dalla relativa legge di conversione<sup>36</sup>, la disciplina speciale troverà applicazione alle assemblee che si tengono entro il 31 luglio 2021.

Più nello specifico, l'art. 106 DL Cura Italia consente nelle assemblee di società di capitali e cooperative il ricorso generalizzato a quegli strumenti – quali il voto per corrispondenza, il voto elettronico, la partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato per le società quotate su mercati regolamentati, MTF e società diffuse – che permettono l'intervento in assemblea e l'espressione del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica dei soci in un unico luogo, anche in deroga alle diverse disposizioni previste dalla legge e dallo statuto.

La scelta sulle effettive modalità di partecipazione e voto in assemblea, indicate nell'avviso di convocazione, è demandata all'organo amministrativo che dovrà attuare il necessario bilanciamento tra le esigenze organizzative della società e la tutela della salute pubblica. Sarà pertanto anche possibile prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, c.c.

Nelle società con azioni quotate (e in quelle con azioni diffuse o con azioni ammesse a negoziazione su sistema multilaterale di negoziazione), anche ove lo statuto disponga

---

<sup>34</sup> Si tratta di una possibilità introdotta all'art. 3 comma 6, lett. a), decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Decreto Milleproroghe), in sede di conversione dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, pubblicata in G.U. n. 51 del 1° marzo 2021.

<sup>35</sup> Una prima volta dal DL Agosto (art. 71 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104) che ha esteso l'efficacia della norma alle assemblee convocate entro il 15 ottobre 2020, ed in seguito dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto (con l'art. 1, comma 3) fino al 31 dicembre 2020 la proroga delle disposizioni previste dall'allegato 1 del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, e l'introduzione nell'ambito di tale allegato dell'art. 106 Cura Italia.

<sup>36</sup> L'art. 3 comma 6 del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Decreto Milleproroghe) aveva inizialmente prorogato l'efficacia dell'art. 106 DL Cura Italia alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Successivamente la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del decreto Milleproroghe ha modificato l'art. 106 del DL Cura Italia nei termini indicati nel testo (v. art. 3 comma 6 lett. b).

---

diversamente, potrà farsi ricorso all'istituto del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e anche prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Le società potranno infine prevedere, con l'avviso di convocazione, più di una modalità di partecipazione a distanza all'assemblea, anche cumulando tutti gli strumenti indicati nel decreto – voto per corrispondenza, partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione e delega al rappresentante designato.

Le questioni applicative ed interpretative relative alle speciali modalità di svolgimento dell'assemblea delle società sono state oggetto di una serie di approfondimenti di Assonime (Q&A sulle assemblee "a porte chiuse") cui si rinvia<sup>37</sup>.

Le riunioni degli altri organi sociali potranno continuare a svolgersi in video conferenza, anche qualora tale modalità non sia stata espressamente regolamentata, sfruttando la disciplina prevista dall'art. 73 del DL Cura Italia, prorogata dal DL Milleproroghe<sup>38</sup> fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021<sup>39</sup>.

**Riunioni  
degli altri  
organi  
sociali**

*Posticipazione nell'applicazione del Regolamento ESEF in tema di taggatura dei bilanci consolidati delle società quotate*

In considerazione delle difficoltà in cui versa il mondo delle imprese a causa della crisi derivante dalla pandemia da COVID, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno approvato, nella metà di febbraio 2021, una modifica della direttiva Transparency, che consente agli Stati membri di rinviare di un anno l'obbligo di pubblicare le relazioni finanziarie nel formato elettronico unico di comunicazione previsto dal Regolamento delegato della Commissione europea 2019/815.

**Posticipa  
zione del  
Regola  
mento  
ESEF**

---

<sup>37</sup> Vd. anche ASSONIME, Interventi 6/2021 - Eventi "L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee alla luce della normativa emergenziale", in corso di pubblicazione. Nella prassi assumono particolare rilevanza anche le massime della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano n. 187, *Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione* dell'11 marzo 2020 e n. 188, *Intervento in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato e utilizzo di mezzi di telecomunicazione*, del 24 marzo 2020.

<sup>38</sup> Art. 19 Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, come modificato dalla Legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21.

<sup>39</sup> Inoltre, è possibile ritenere che le modalità previste dall'art. 106 del Decreto Cura per le assemblee societarie possano essere applicate in via analogica anche alle riunioni di tutti gli organi collegiali, anche in presenza di diversa disposizione statutaria.

---

La c.d. direttiva Transparency (direttiva 2004/109/CE) prevede l'obbligo di pubblicare il complesso dei documenti che compone la relazione finanziaria annuale (progetto di bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione di gestione, attestazione di conformità dell'amministratore delegato e del dirigente preposto), predisposta dalle società quotate, in un formato elettronico unico di comunicazione. In attuazione di questa previsione, il Regolamento delegato della Commissione europea 2019/815 (c.d. Regolamento ESEF) ha imposto l'obbligo di redigere la relazione finanziaria nel formato XHTML, marcando alcune informazioni del bilancio consolidato con le specifiche Inline XBRL.

Questa nuova forma di pubblicazione elettronica avrebbe dovuto applicarsi obbligatoriamente a partire dalle relazioni finanziarie annuali che contengono i bilanci degli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2020 o in data successiva (v. art. 4 par. 7 direttiva Transparency). Per gli emittenti che hanno un esercizio sociale corrispondente all'anno solare, l'emittente avrebbe dovuto pubblicare la relazione finanziaria annuale nel nuovo formato a partire da quella relativa all'esercizio sociale 1° gennaio 2020/31 dicembre 2020.

A livello nazionale, la Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del Decreto Milleproroghe, al fine di usufruire della predetta proroga, ha previsto, all'art. 3, comma 11-sexies, che le disposizioni del Regolamento ESEF troveranno applicazione alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Questo significa che le relazioni finanziarie relative all'esercizio sociale che chiude il 31 dicembre 2020 non dovranno essere pubblicate secondo le previsioni del Regolamento ESEF.

#### *Salvaguardia di lavoratori ed utenti*

Restano in vigore le misure di prevenzione previste per coniugare l'esercizio dell'attività di impresa con la necessità di salvaguardare la salute di lavoratori e degli utenti nell'ambito delle attività economiche, produttive e ricreative.

Le prescrizioni generali previste dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020 (allegato 6 al DPCM 14 gennaio 2021), obbligatorio sull'intero territorio nazionale ai sensi dell'art. 4 del DPCM e 29-bis del DL Liquidità, (su cui vedi la prima versione della presente Guida) vengono affiancate dalle *linee guida per la riapertura delle attività economiche*,



---

*produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 (allegato 9 al DPCM 14 gennaio 2021).*

Queste ultime si pongono in linea di continuità con le prescrizioni stabilite dal protocollo del 24 aprile 2020, ad integrazione dei singoli modelli aziendali di prevenzione, previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con prescrizioni specifiche riferite a specifici settori di attività quali: la ristorazione, le attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), le attività ricettive, i servizi alla persona, il commercio al dettaglio, gli uffici aperti al pubblico, la formazione professionale, il cinema e gli spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento; le strutture termali e centri benessere, i congressi e i grandi eventi fieristici.

## **2.2 Il finanziamento delle imprese**

La crisi di liquidità che ha colpito le imprese a causa degli effetti della crisi Covid è stata immediatamente affrontata attraverso numerosi strumenti di finanza agevolata introdotti dalla legislazione di emergenza per consentire un afflusso continuo di risorse alle imprese ed evitare il blocco delle attività produttive. Le misure nel tempo sono state continuativamente prorogate ed estese ad una platea sempre più ampia di beneficiari scongiurando il collasso del sistema economico<sup>40</sup>.

Le novità alle principali misure di sostegno alla liquidità delle imprese che si intende ripercorrere con il presente aggiornamento normativo riguardano: i) la sospensione della facoltà di revoca degli affidamenti e le moratorie sui prestiti in scadenza; ii) i finanziamenti del Fondo patrimonio PMI; iii) i finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia PMI; iv) I finanziamenti garantiti da SACE.

Con riguardo all'accesso a tali misure valgono le indicazioni già fornite nella prima versione della presente Guida quanto alla necessità di procedere:

- i. alla verifica delle condizioni di accesso agli strumenti di finanza agevolata in ragione dei diversi requisiti richiesti e condizioni di finanziamento previste dai vari strumenti (dimensioni, sede legale, esposizione debitoria, significativa

---

<sup>40</sup> All'inizio di febbraio, le domande di adesione alle moratorie su prestiti presentate ammontano a oltre 2,7 milioni, per un valore di circa 300 miliardi, le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari presentate al Fondo di Garanzia PMI ammontano ad oltre 136,8 miliardi e le garanzie concesse da SACE ammontano a 21,2 miliardi di euro, vd. ABI, *task force: oltre 2,7 mln domande per 300 mld*, comunicato del 10 febbraio 2021.

---

riduzione dei ricavi, ecc.) tenendo in considerazione che le misure si muovono nel solco dei limiti e dei termini fissati dal Temporary framework;

- ii. alla valutazione della sostenibilità del nuovo indebitamento in rapporto all'intensità dello squilibrio economico-patrimoniale dell'impresa e alla funzionalità dello stesso rispetto alla capacità di garantirne il recupero;
- iii. alla valutazione dei vincoli derivanti dal ricorso a tali strumenti (limiti alla distribuzione di dividendi, impegni ed accordi sindacali ecc.).

#### *Sospensione della revoca degli affidamenti e moratoria sui prestiti*

#### **La revoca degli affidamenti e la moratoria sui prestiti**

Tra le iniziali misure di sostegno alle imprese introdotte in risposta alla pandemia, l'articolo 56 del D.L. Cura Italia, con riguardo ai finanziamenti in corso, ha previsto la possibilità di richiedere ai soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari): i) di non esercitare la revoca delle aperture di credito e dei prestiti per anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020; ii) la proroga degli affidamenti non rateali con scadenza in data anteriore al 30 settembre 2020; iii) la sospensione di rate di finanziamenti e canoni di leasing con scadenza in data anteriore al 30 settembre 2020.

L'efficacia di tali misure inizialmente fissata fino al 30 settembre 2020 è stata prorogata una prima volta dal DL Agosto, fino al 31 gennaio 2021<sup>41</sup>, e, da ultimo, dalla Legge di bilancio 2021 che l'ha estesa fino al 30 giugno 2021<sup>42</sup>.

La misura si applica alle microimprese e alle PMI, come definite dalla Raccomandazione europea n. 2003/361/CE, aventi sede in Italia. Sono escluse le imprese che alla data del 17 marzo 2020 presentavano esposizioni debitorie classificate come deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, ossia con rate/crediti non scaduti da più di 90 giorni.

Per ottenere il beneficio l'impresa deve presentare unitamente alla comunicazione con cui richiede di avvalersene, una autocertificazione con la quale dichiara di aver subito carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Per le imprese già ammesse al beneficio entro il 30 settembre 2020, la proroga della misura ha operato automaticamente, senza alcuna formalità, salva la facoltà di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> Art. 65 DL 104/2020.

<sup>42</sup> Comma 248 L. 178/2020.

---

In conseguenza della estensione delle misure, anche le imprese che alla data del 15 agosto 2020 avessero presentato esposizioni non ancora ammesse alla moratoria, hanno potuto accedere a tali misure di sostegno finanziario, fino al 31 dicembre 2020, secondo le condizioni e le modalità previste inizialmente dall'articolo 56 del decreto Cura Italia. Parimenti è accaduto, per la proroga disposta dalla Legge di bilancio, per le imprese che alla data del 1° gennaio 2021 avessero presentato esposizioni non ancora ammesse alla moratoria. Queste ultime hanno potuto accedere a tali misure entro il 31 gennaio 2021 secondo le medesime condizioni e modalità già previste dalla legislazione vigente.

Il comma 252 della Legge di bilancio 2021 prevede che la disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108 del TFUE. La moratoria prevista dal decreto Cura Italia era stata approvata dalla Commissione europea il 25 marzo 2020 ai sensi dell'articolo 107(3)(b) TFUE, nell'ambito del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Per le finalità delle misure in esame vengono utilizzate le risorse dell'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia PMI. Le risorse sono state da ultimo integrate dalla Legge di bilancio di 300 milioni per il 2021.

#### *Finanziamenti con garanzia di Cassa Depositi e prestiti*

L'articolo 57 del d.l. n. 18/2020 prevede un meccanismo a sostegno della liquidità delle imprese di grandi dimensioni colpite dall'emergenza COVID-19, che opera attraverso Cassa Depositi e Prestiti. In particolare, è prevista la possibilità della garanzia dello Stato per le esposizioni assunte dalla Cassa, anche in forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore di banche e altri soggetti che concedono finanziamenti a imprese che hanno subito una riduzione di fatturato a causa dell'emergenza. Deve trattarsi di imprese che operano in specifici settori, da individuare con decreto ministeriale, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo PMI. La garanzia dello Stato in favore della Cassa è rilasciata fino a un massimo dell'80% dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. La dotazione iniziale prevista per il 2020 è pari a 500 milioni di euro. La disciplina non è ancora operativa perché si attende l'emanazione del relativo regolamento di attuazione.

**La garanzia dello Stato sulle esposizioni di CDP**

---

<sup>43</sup> La rinuncia avrebbe dovuto essere presentata da ultimo entro il 31 gennaio 2021. Per talune imprese del comparto turistico può essere presentata entro il 31 marzo 2021.

---

### *Il Fondo patrimonio PMI per le imprese con fatturato tra 10 e 50 milioni*

Per agevolare l'immissione di liquidità nelle PMI, l'articolo 26 del decreto Rilancio ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo patrimonio PMI" finalizzato alla sottoscrizione di obbligazioni e titolo di debito di nuova emissione entro i limiti di dotazione del fondo a favore delle imprese che abbiano subito a causa della crisi una rilevante contrazione dei ricavi.

Per le istanze di accesso alla misura presentate successivamente al 31 dicembre 2020 la Legge di bilancio 2021<sup>44</sup> ha introdotto modifiche alla disciplina applicabile, tra cui la proroga del termine di sottoscrizione degli strumenti fino al 30 giugno 2021.

Il Fondo, gestito da Invitalia, può sottoscrivere titoli di debito o obbligazioni ai sensi degli artt. 2410, 2483 e 2526 c.c. emessi dalle imprese aventi sede legale in Italia con ricavi tra 10 e 50 milioni di euro nel 2019, che abbiano subito una riduzione di fatturato di oltre un terzo a causa della crisi ed effettivo aumenti di capitale non inferiori a 250.000 euro entro il 30 giugno 2021. L'impresa beneficiaria, inoltre, deve presentare una situazione di regolarità fiscale e contributiva e di assenza di altre cause ostative (impresa in difficoltà, condanna degli amministratori, recupero di aiuti di Stato illegali, ecc.).

La Legge di Bilancio ha precisato che accedono al beneficio le società che non siano state ammesse a procedura concorsuale ovvero nei cui confronti non sia stata presentata un'istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza e che, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrassero nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la disciplina europea. Tuttavia, nel rispetto di tale ultimo requisito, sono ammesse le imprese che hanno avuto accesso al concordato preventivo in continuità successivamente al 31 dicembre 2020, purché il decreto di omologa sia già stato adottato alla data di approvazione del bilancio 2020.

Il Fondo sottoscrive le obbligazioni o i titoli, entro i limiti della sua dotazione, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale dell'impresa e il 12,5% dell'ammontare di ricavi della stessa nel 2019. Qualora l'impresa abbia ricevuto aiuti di Stato nella forma di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica (ai sensi della sezione 3.2 del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato della Commissione europea) o nella forma di tassi di interesse agevolati (ai sensi della sezione 3.3 del Quadro), la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e

---

<sup>44</sup> Commi 263-264 Legge 178/2020.

---

dell'ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non deve essere superiore al maggiore tra il 25% dell'ammontare dei ricavi dell'impresa nel 2019, il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019 e il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto (come risultante da autocertificazione del rappresentante legale). Gli strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'art. 2412, primo comma, del Codice civile.

I titoli devono essere rimborsati entro sei anni dalla sottoscrizione, ma la società emittente può rimborsarli in via anticipata dopo tre anni.

Fino al rimborso dei titoli, l'emittente è soggetto a una serie di vincoli: non può deliberare distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie e non può procedere al rimborso dei finanziamenti dei soci; deve destinare il finanziamento a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; deve fornire al gestore un rendiconto periodico e rendere possibile il monitoraggio degli impegni assunti.

La disciplina attuativa è contenuta nel Decreto Interministeriale 11 agosto 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.

L'istanza deve essere trasmessa a Invitalia utilizzando il modello uniforme disponibile sul sito internet. Il gestore procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2021 la Legge di bilancio ha previsto un limite specifico per le sottoscrizioni da effettuare nel 2021 pari ad 1 miliardo di euro della dotazione del Fondo.

#### *I finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia PMI*

La disciplina speciale e temporanea<sup>45</sup> del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI previsto dalla legge n. 662/1996 (su cui vedi la prima versione della presente guida) in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è stata prorogata dalla legge di bilancio 2021 fino al 30 giugno 2021, che ha introdotto, inoltre, una nuova disciplina per le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (*mid cap*).

**Le novità  
apportate  
alla  
disciplina  
speciale  
del Fondo  
di  
Garanzia**

---

<sup>45</sup> Introdotta dal decreto Cura Italia (art. 49) e attualmente contenuta nel DL Liquidità (art. 13).

---

In particolare, la Legge di bilancio prevede tre novità principali<sup>46</sup>:

- le disposizioni straordinarie in materia di garanzie erogate dal Fondo a supporto della liquidità delle piccole e medie, previste dall'articolo 13, comma 1 del DL Liquidità, vengono prorogate fino al 30 giugno 2021. Fanno eccezione le garanzie rilasciate a favore delle imprese cd. "mid cap", le quali sono concesse dal Fondo fino al 28 febbraio 2021. Successivamente (a partire dal 1° marzo 2021) le garanzie in favore delle mid cap saranno invece rilasciate a valere sullo strumento "Garanzia Italia" SACE sino al 30 giugno 2021, su cui vd. *infra*<sup>47</sup>;
- i finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo<sup>48</sup>, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 possono avere, a decorrere dal 1° gennaio 2021, una durata non più di 10 ma di 15 anni. Tale possibilità è estesa anche ai beneficiari dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, che potranno chiedere il prolungamento fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento<sup>49</sup>. Per questi finanziamenti è previsto inoltre una modifica del tasso di interesse che non deve essere comunque superiore allo 0,20% aumentato del valore se positivo del Rendistato con durata analoga al finanziamento<sup>50</sup>;
- l'accesso alla misura è esteso alle società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal TUB, identificate dal codice Ateco 66.21.00<sup>51</sup>.

---

<sup>46</sup> La legge di bilancio incrementa, inoltre, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026. A tale stanziamento concorrono per 500 milioni di euro per l'anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU.

<sup>47</sup> Commi 244-247 della Legge 178/2020.

<sup>48</sup> Finanziamenti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020.

<sup>49</sup> Commi 216-218 della Legge 178/2020.

<sup>50</sup> Comma 218 della Legge 178/2020.

<sup>51</sup> Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

---

La circolare n.1/2021 del Mediocredito centrale (mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia) ha comunicato che le novità sono applicabili dal 13 gennaio 2021.

### *I finanziamenti garantiti da SACE*

L'articolo 1 del decreto Liquidità ha previsto la concessione da parte di SACE di garanzie per finanziamenti erogati dal sistema bancario e creditizio in favore delle imprese che non accedono alle agevolazioni del Fondo di garanzia Pmi (per i requisiti di accesso e le condizioni di erogazione dei finanziamenti si fa rinvio alla prima versione della presente Guida).

**Proroga  
di  
Garanzia  
Italia -  
SACE**

La concessione delle garanzie inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020 è stata prorogata fino al 30 giugno 2021 dalla Legge di bilancio 2021. Per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020, in aggiunta alla disciplina previgente, la Legge di bilancio 2021 ha previsto le seguenti novità:

- la garanzia può essere estesa alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese in favore di banche e intermediari finanziari anche senza garanzia di solvenza del cedente (cessioni pro soluto);
- il finanziamento può essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

La legge di bilancio introduce, inoltre, una specifica disciplina dedicata alle *mid cap* per le garanzie concesse a decorrere dal 1° marzo e fino al 30 giugno 2021<sup>52</sup>, attraverso l'introduzione di un nuovo comma 1 bis.1 al DL Liquidità<sup>53</sup>. Si applicano le medesime condizioni agevolate e limiti offerte a tale tipologie di imprese dal Fondo PMI, pertanto:

**Mid cap**

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;

---

<sup>52</sup> Fino al 28 febbraio 2021 le garanzie rilasciate in favore delle *mid cap* sono infatti erogate dal Fondo PMI vd. *supra*.

<sup>53</sup> Comma 209 L. 178/2020.

- l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro o inferiore tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo PMI. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini della verifica del predetto limite se l'impresa è beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano. Analogamente accade se l'impresa o il suo gruppo siano beneficiari di più finanziamenti assistiti da garanzia SACE gli importi si cumulano. I benefici sono accordati ai sensi del par. 3.1 del Temporary framework sugli aiuti di Stato e non devono superare le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato;
- la percentuale di copertura della garanzia diretta è pari al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria;
- Al rilascio della garanzia si provvede tramite la procedura semplificata prevista dal comma 6 dell'art. 1 del DL Liquidità e non trovano conseguentemente applicazione le procedure aggravate di cui ai successivi commi 7 e 8.

Non trovano applicazione le seguenti condizioni normalmente previste per il rilascio della garanzia da parte di SACE:

- l'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- la necessaria approvazione della garanzia da parte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e la conseguente possibilità di innalzare ulteriormente con il predetto decreto ministeriale la percentuale di copertura.

**Sostegno  
pubblico  
all'esporta  
zione**

Infine, sempre al fine di sostenere le imprese e rilanciare l'economia, la Legge di bilancio modifica la disciplina del sistema di garanzie assistite da controgaranzia Statale rilasciabili da SACE sui finanziamenti alle imprese Italiane a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea in sostegno



---

all'esportazione, ai sensi del comma 14-bis dell'art. 6 del DL 30 settembre 2003 n. 269, introdotto dall'art. 2 del DL Liquidità<sup>54</sup>. Le modifiche:

- indicano la percentuale massima di copertura delle garanzie rilasciabili da SACE nella misura del 70%;
- consentono il rilascio delle garanzie, oltre che a favore di banche istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, anche in favore di imprese di assicurazioni, nazionali o internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, in virtù dell'importante ruolo svolto da tali soggetti a favore delle imprese Italiane, sia in termini di sostegno alla liquidità aziendale che di supporto per l'ottenimento di commesse nazionali ed internazionali;
- consentono il rilascio di garanzie non solo relativamente a finanziamenti sotto qualsiasi forma ma anche rispetto a prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese, consentendo, in tal modo, anche alle imprese che intendano far fronte alle proprie esigenze di liquidità con strumenti alternativi ai finanziamenti di accedere al supporto di SACE<sup>55</sup>;
- precisano che la garanzia statale è accordata di diritto sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 14-bis dell'art. 6 del DL 30 settembre 2003 n. 269, in esame.

### **2.3 Istituti di salvaguardia della continuità operativa delle imprese**

In molti settori economici, la significativa contrazione dei ricavi dovuta alla riduzione della domanda dei beni e servizi prodotti e all'incremento dei costi per consentire la prosecuzione in sicurezza dell'attività ha generato ripercussioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese e sul risultato economico dell'esercizio.

Per tali ragioni e per evitare la liquidazione di imprese sane colpite dalla crisi, accanto alle misure per favorire la liquidità sono state introdotte norme straordinarie e temporanee sulla valutazione delle poste di bilancio e sugli effetti civilistici della rappresentazione contabile che tendono ad evitare che l'applicazione delle regole ordinarie possa produrre ulteriori effetti pregiudizievoli sulle imprese.

---

<sup>54</sup> Per una descrizione generale delle misure si rinvia ad ASSONIME, news legislativa del 15 aprile 2020, Decreto liquidità. Le disposizioni sul sostegno alle imprese; sostegno pubblico all'esportazione.

<sup>55</sup> In questi termini circ. ABI, 7 gennaio 2021.

---

In particolare, occorre fare riferimento:

- i. alla deroga ai criteri di valutazione delle voci di bilancio nel presupposto della continuità aziendale introdotta dal decreto Liquidità e modificata dal decreto Rilancio<sup>56</sup>;
- ii. alla nuova disciplina della sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni, introdotta dal Decreto Agosto<sup>57</sup>;
- iii. alla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e scioglimento in caso di perdite rilevanti, già introdotta dall'art. 6 del DL Liquidità e rimodulata dalla Legge di bilancio<sup>58</sup>.

#### *La valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale*

### **La presunzione di continuità nei bilanci**

L'articolo 38 quater del decreto Rilancio prevede che nella predisposizione del bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n.1) del codice civile, può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Tale presunzione consente di valutare le voci di bilancio secondo i criteri di funzionamento, anziché di liquidazione a prescindere da un'analisi specifica delle informazioni disponibili alla data di preparazione del bilancio.

La norma introduce un meccanismo presuntivo di valutazione della continuità aziendale al fine di evitare che l'applicazione degli ordinari criteri di redazione del bilancio possa condurre nella crisi Covid alla cessazione dell'attività, e produce l'effetto di esonerare gli amministratori dalla necessità di effettuare la valutazione prospettica sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante per la produzione di reddito per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Al fine di beneficiare di tale deroga gli amministratori devono:

---

<sup>56</sup> Articolo 38-quater del decreto Rilancio 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77.

<sup>57</sup> Art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c. d. Decreto Agosto), così come modificato in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

<sup>58</sup> Art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di bilancio 2021).

---

i) accertare che il presupposto della continuità aziendale sussistesse nel bilancio di esercizio 2019;

ii) rendere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione tutte le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Andranno altresì descritti, per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Tale dovere non può ritenersi quindi adempiuto se la nota integrativa si limita a indicare che la prospettiva della continuità è applicata poiché sussisteva nel bilancio precedente (orientamento OIC).

La deroga, infine, ha effetto ai soli fini contabili. Ciò comporta da un lato, che qualora gli amministratori ne beneficino nella redazione del bilancio 2020, la rappresentazione contabile dovrà ritenersi veritiera a fini penalistici e non potrà in alcun modo integrare una condotta penalmente rilevante ai sensi della disciplina sulle false comunicazioni sociali. Dall'altro, ne consegue che gli amministratori non saranno comunque esonerati dal verificare in concreto la sussistenza della continuità aziendale al fine di adempiere ai doveri imposti dall'articolo 2086 del codice civile che impongono accanto al monitoraggio costante dell'equilibrio economico finanziario dell'impresa, il dovere di porre in essere i rimedi per recuperare la continuità aziendale se compromessa<sup>59</sup>.

#### *Sospensione dell'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali*

Con lo scopo di ridurre l'impatto delle perdite Covid sui bilanci stessi, la legge di conversione del Decreto Agosto, ha introdotto una disciplina speciale sulla sospensione dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies).

In base a tale nuova disciplina i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico dell'esercizio successivo, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno.

Se si avvalgono di tale misura eccezionale gli amministratori devono:

**Sospensione  
dell'ammorta-  
mento annuo  
delle  
immobilizza-  
zioni**

---

<sup>59</sup> Per approfondimenti si fa rinvio ad ASSONIME, circ. 16/2020, *Le regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei Decreti Liquidità e Rilancio* del 28 Luglio 2020.

---

i) destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata;

ii) indicare nella nota integrativa, le ragioni della deroga, dell'iscrizione della riserva e dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Pur presentando numerosi problemi interpretativi suscettibili di creare dubbi agli amministratori nella redazione del bilancio, la nuova disciplina dovrebbe produrre l'effetto di contenere le perdite di esercizio evitando il verificarsi di situazioni di perdite rilevanti che determinino l'applicazione dei rimedi ex art. 2446-2447 c.c.<sup>60</sup>

*Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite rilevanti*

**Sospensione degli obblighi ex artt. 2446 e 2447 c.c.** Qualora la misura della sospensione degli ammortamenti non fosse sufficiente a contenere le perdite, gli amministratori potrebbero trovarsi ad accertare una situazione di perdite rilevanti, oltre il terzo, che riducano o meno il capitale al di sotto del minimo legale.

Per questa ipotesi, il decreto Liquidità, come è noto, aveva introdotto uno speciale regime di sospensione dei rimedi civilistici previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile per evitare che la crisi Covid impegnasse le imprese in difficili ricapitalizzazioni in assenza di risorse disponibili, oppure in liquidazioni giustificate esclusivamente da fattori imprevedibili ed esterni e non dovuti al normale andamento della gestione<sup>61</sup>.

In particolare, l'art. 6 del c.d. Decreto liquidità aveva previsto un'ipotesi di sospensione temporanea degli obblighi di riduzione nominale del capitale e di ricapitalizzazione in caso di perdite rilevanti del capitale sociale di società per azioni e di società a responsabilità limitata. A tale sospensione, si accompagnava l'inoperatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale previsto per tali società e per la perdita integrale del capitale nelle cooperative. Questa norma ha operato per un periodo di tempo limitato – dal 9 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020 – per le sole fattispecie “verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”.

---

<sup>60</sup> Per approfondimenti si rinvia a ASSONIME, Circolare 2/2021, *La nuova disciplina della sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni*, del 11 febbraio 2021.

<sup>61</sup> Per approfondimenti si rinvia a ASSONIME, *Le regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei Decreti Liquidità e Rilancio*, Circ. n. 16/2020.

---

In considerazione del rischio che la cessazione dell'efficacia della disposizione al 31 dicembre 2020 avrebbe potuto condurre alla liquidazione di un elevato numero di imprese già con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, la Legge di bilancio 2021 è intervenuta, non solo prevedendo un nuovo ambito di applicazione della fattispecie, ma anche rimodulando le conseguenze delle perdite sugli esercizi successivi.

In primo luogo, la nuova formulazione della norma prevede che gli obblighi di riduzione del capitale, di ricapitalizzazione e di scioglimento per perdite rilevanti si applicano alle "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020".

Un'interpretazione coerente con la finalità del complesso delle misure emergenziali – tutte volte a favorire la continuità operativa delle imprese – dovrebbe essere quella di ritenere che la sospensione si applichi a tutte le perdite accertate:

**Ambito di applicazione della sospensione**

i) con i bilanci relativi all'esercizio chiuso nel 2020 e a quelli relativi ad esercizi che chiudono nel 2021 ma comprendono una frazione iniziale dell'esercizio nel corso del 2020;

ii) con i bilanci infrannuali relativi ad una data collocata nell'esercizio in corso al 2020;

Non è chiaro se la sospensione si applichi anche alle perdite accertate con il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e con bilanci d'esercizio riferiti ad esercizio chiusi nel corso del 2020 ma prima del 31 dicembre (si pensi ai bilanci 1° luglio 2019/30 giugno 2020). Si deve sottolineare, infatti, che sotto un profilo testuale gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 o al 30 giugno 2020 non rientrano tra quelli in corso alla data del 31 dicembre 2020. In questo senso si è anche recentemente espresso il Ministero dello sviluppo economico<sup>62</sup> secondo cui la nuova formulazione dell'art. 6 chiarisce che "oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020). Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi precedenti". Tuttavia questa interpretazione, fondata sul mero dato letterale, non appare coerente con le finalità del complesso delle norme agevolative, fino ad oggi adottate, volte ad assicurare la continuità operativa delle imprese in un contesto di significativa difficoltà economica che incide anche sulle possibilità per le imprese di reperire mezzi di finanziamento aggiuntivi<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> Ministero dello sviluppo economico, Lettera circolare n. 26890 del 29 gennaio 2021.

<sup>63</sup> Per approfondimenti si fa rinvio ad ASSONIME, Circ.3/2021, La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative.

---

La seconda novità della norma riguarda il momento entro il quale si devono adottare le misure di riduzione del capitale (2446) e di ricapitalizzazione (2447) nonché il momento a partire dal quale opera la causa di scioglimento, tutti rinviati alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello in cui è accertata la perdita, e dunque, verosimilmente al 2025. Sarà l'assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio a procedere alla riduzione del capitale e al contemporaneo aumento, in caso di perdite ex 2446 c.c.; oppure a liquidare, trasformare, ricapitalizzare, o accedere a procedura concorsuale, in caso di perdite ex. art. 2447 c.c.

**Obblighi durante il regime di sospensione delle perdite** Nel regime di sospensione restano fermi tutti gli obblighi degli amministratori in tema di rilevazione della perdita, doveri informativi verso i soci e le altre norme societarie che si fondano su perdite di capitale e risultanze del patrimonio netto. In particolare:

i) non è sospeso il dovere degli amministratori di rilevare la perdita. Anche nello stato emergenziale in atto, infatti, rimane fermo e per alcuni versi si rafforza il dovere degli amministratori di monitorare costantemente nel corso dell'attività la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Anche in tale fase gli amministratori sono tenuti a strutturare gli assetti amministrativi, organizzativi e contabili, in modo idoneo ad assicurare che la perdita, quando si sia verificata, sia prontamente rilevata; nonché a vigilare nel corso degli esercizi sull'accumularsi di perdite che ordinariamente avrebbero dato luogo all'applicazione della disciplina della riduzione obbligatoria del capitale.

ii) rimangano fermi i doveri degli amministratori di convocare l'assemblea e di predisporre una situazione patrimoniale aggiornata, depositandola presso la sede sociale negli otto giorni che precedono l'assemblea, al fine di garantire ai soci una corretta informativa sulla situazione dell'impresa;

iii) rimangono ferme anche tutte le altre previsioni societarie che si collegano a perdite sul capitale o alle risultanze del patrimonio netto. Si pensi alla previsione che vieta la distribuzione di utili in caso di perdita del capitale sociale, fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto. Si pensi ancora al limite all'acquisto di azioni proprie o al limite per l'emissione di obbligazioni<sup>64</sup>.

## **2.4 Regimi di proroga e di estensione degli strumenti di rafforzamento patrimoniale in favore delle imprese**

---

<sup>64</sup> Per approfondimenti si fa rinvio a ASSONIME, Circ.3/2021, La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative; ASSONIME Circ. 16/2020 Le regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei decreti Liquidità e Rilancio.

---

Il deterioramento della situazione economico-finanziaria delle imprese a causa delle ripercussioni del Covid ha spinto il legislatore dell'emergenza ad introdurre e, nel tempo, a potenziare numerosi strumenti volti a favorire la patrimonializzazione delle imprese. Tra questi si rintracciano anche misure finalizzate ad implementare le chances di successo delle soluzioni di uscita dalla crisi delle imprese, a sostegno dei relativi piani di ristrutturazione, volte ad evitare la conseguente dispersione dei valori che deriverebbe dalla liquidazione di tali attività.

Pertanto, accanto alle misure che soggiacciono ai limiti del Temporary Framework, cui accedono le sole imprese non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, sono stati previsti ulteriori strumenti a cui accedono le imprese che non rispettano la predetta condizione, purché presentino fondate prospettive di ripresa e redditività.

A seguire si riepilogano sinteticamente le modifiche e il regime di efficacia delle principali misure volte a sostenere il rafforzamento patrimoniale delle imprese, già oggetto di esame nella prima versione della presente Guida, cui si rinvia per i profili attinenti alla disciplina generale degli istituti.

#### *Il credito d'imposta sulle perdite 2020 per le società di medie dimensioni*

L'articolo 26 del decreto Rilancio<sup>65</sup> ha previsto alcune importanti misure volte ad incentivare gli interventi di ricapitalizzazione delle imprese. Tra queste la Legge di bilancio 2021<sup>66</sup> ha prorogato per le società di capitali<sup>67</sup> che deliberano ed eseguono un aumento di capitale a pagamento entro il 30 giugno 2021 il credito di imposta previsto dall'art. 26 sulle perdite relative all'esercizio 2020.

**Credito di  
imposta  
sulle  
perdite  
2020**

Il credito di imposta per le società beneficiarie è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale effettuato. Tale ultima percentuale è aumentata fino al 50 per cento dell'aumento, se questo sia deliberato ed eseguito nel primo semestre del 2021.

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo

---

<sup>65</sup> Decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77.

<sup>66</sup> Commi 263 e 264 Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

<sup>67</sup> Si tratta delle società di capitali diverse dagli intermediari finanziari e dalle società assicurative con volume di ricavi superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Per gli ulteriori requisiti di accesso alla misura si fa rinvio alla prima versione della presente Guida.

---

semestre dell'esercizio 2021, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Il credito d'imposta può essere utilizzato dalla società esclusivamente in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. Non si applicano i limiti alle compensazioni annuali previsti dalla disciplina ordinariamente vigente e il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

**Condizioni di ammissione** Quanto ai requisiti delle società che potranno usufruire dell'agevolazione, la Legge di Bilancio ha precisato che accedono al beneficio le società che non siano state ammesse a procedura concorsuale ovvero nei cui confronti non sia stata presentata un'istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza e che, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrassero nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la disciplina europea. Tuttavia, nel rispetto di tale ultimo requisito, sono ammesse le imprese che hanno avuto accesso al concordato preventivo in continuità successivamente al 31 dicembre 2020, purché il decreto di omologa sia già stato adottato alla data di approvazione del bilancio 2020.

*Patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti per imprese con fatturato superiore a 50 milioni*

**Patrimonio Rilancio**

La disciplina del cd. "Patrimonio Rilancio" di Cassa depositi e prestiti è ancora in attesa di attuazione. Lo strumento era stato introdotto dall'art. 27 del decreto Rilancio con lo scopo di realizzare interventi di sostegno alle società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese le cooperative, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro (per una descrizione generale dell'Istituto vd. la prima versione della presente Guida).

L'effettiva attuazione degli interventi è subordinata all'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, che ne definisca modalità di intervento, condizioni e requisiti di accesso (art. 27, comma 5). Con decreto del Ministro dell'economia dovranno inoltre essere definiti gli apporti da destinare al Patrimonio Rilancio, la cui gestione è affidata a CDP.

Uno schema di decreto regolamentare in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità di interventi del Patrimonio Destinato (A.G. n. 222), ha già ricevuto il



---

parere favorevole delle competenti commissioni di Camera<sup>68</sup> e Senato<sup>69</sup>, come previsto dall'art. 27 del DL Rilancio, ma non è stato ancora formalmente adottato dal Ministro.

La bozza di regolamento prevede due differenti operatività del Patrimonio Destinato: la prima, definita secondo i termini e alle condizioni di cui al Temporary Framework sugli aiuti di Stato; la seconda in regime di mercato. Ai due differenti regimi corrispondono specifici requisiti di accesso per le imprese<sup>70</sup>.

Nell'ambito dell'operatività definita secondo i termini e alle condizioni di cui al Temporary Framework sugli aiuti di Stato, il Patrimonio Destinato interviene mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili entro il 30 settembre 2021, nonché attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati sottoscrivibili entro il 30 giugno 2021<sup>71</sup>.

**Operatività  
secondo il  
Temporary  
Framework  
UE**

La dimensione degli aumenti di capitale, dei prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili non deve superare quanto necessario al ripristino della struttura patrimoniale dell'impresa beneficiaria alla data del 31 dicembre 2019, ed è in ogni caso, sottoposta a limiti specifici parametrati alla condizione che la società sia o meno quotata in un mercato regolamentato<sup>72</sup>.

Tuttavia, si prevede tanto nelle società quotate, quanto nelle società non quotate, che per questi strumenti l'intervento del Patrimonio Destinato non possa essere inferiore a: a) 25 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione; b) 1 milione di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili; c) 100 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella partecipazione ad aumenti di capitale<sup>73</sup>.

---

<sup>68</sup> Parere del 22 dicembre 2020, Commissioni riunite finanze, commercio e turismo.

<sup>69</sup> Parere del 28 dicembre 2020, Commissione Finanze e Tesoro.

<sup>70</sup> Rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 16 della bozza di regolamento.

<sup>71</sup> Queste scadenze tenevano conto delle modifiche apportate al quadro europeo degli aiuti di Stato nella pandemia che, fino al 28 gennaio 2021, avevano prorogato la scadenza di operatività delle misure del Temporary Framework fino al 30 giugno 2021 e al 30 settembre 2021 per le misure di ricapitalizzazione. Bisogna tuttavia considerare che la Commissione Europea ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021 tutte le misure previste dal quadro temporaneo, comprese le misure di ricapitalizzazione.

<sup>72</sup> Vd. art.7 co. 3 della bozza di regolamento.

<sup>73</sup> Vd. art. 7 c. 4 della bozza di regolamento.

---

Quanto alla dimensione massima degli interventi realizzati mediante la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati si prevede che il valore nominale di tali prestiti sia parametrato alla spesa salariale e al fatturato: non potrà superare i due terzi della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria, e l'8,4 per cento del fatturato totale riferito al 2019.

Il regolamento individua inoltre le condizioni economiche praticabili in riferimento a tutte le tipologie di interventi.

L'operatività a condizioni di mercato, prevede che gli interventi del Patrimonio Destinato siano effettuati secondo le priorità definite – in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale – nel Piano nazionale di riforma, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica, tenendo in considerazione l'incidenza dell'intervento con riferimento allo sviluppo tecnologico, delle infrastrutture critiche e strategiche, della rete logistica e dei rifornimenti, delle filiere produttive strategiche, nonché all'incidenza sulla sostenibilità ambientale, sulle altre finalità individuate dal Green new deal italiano, sui livelli occupazionali, sul mercato del lavoro<sup>74</sup>.

Gli interventi consistono nella partecipazione ad aumenti di capitale e nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili e potranno essere effettuati solo in presenza di un contemporaneo co-investimento di almeno un altro investitore privato, come definito ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato, complessivamente non inferiore al 30 per cento dell'importo totale dell'intervento richiesto dall'impresa proponente. Tale co-investimento qualifica l'intervento come "di mercato" e non come "aiuto di stato".

Quanto ai limiti agli interventi del Patrimonio Destinato, in relazione alla operatività a condizioni di mercato, si prevede con riguardo alle società quotate, che l'intervento non possa comportare l'attribuzione al Patrimonio Destinato di un numero di azioni complessivamente superiore alla percentuale di capitale votante immediatamente inferiore a quella che comporterebbe l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla società medesima; con riguardo alle società non quotate, che l'intervento non possa comportare l'attribuzione al Patrimonio Destinato di un numero di azioni che attribuiscono il controllo di diritto dell'impresa<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> Art. 15 della bozza di regolamento.

<sup>75</sup> Art. 17 della bozza di regolamento.

---

In ogni caso, l'intervento del Patrimonio Destinato consistente nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili non può essere inferiore a un milione di euro per ciascun prestito e l'intervento consistente nella partecipazione ad aumenti di capitale non può essere inferiore a 25 milioni di euro per ciascun aumento di capitale. L'importo minimo dell'intervento è commisurato alla dimensione delle società richiedenti, al fine di includere anche le società di medie dimensioni.

Nell'ambito della operatività a in regime di mercato si consente al Patrimonio Destinato di effettuare anche investimenti diretti in imprese strategiche<sup>76</sup> e in società di rilevante interesse nazionale<sup>77</sup> tramite prestiti di obbligazioni convertibili e acquisti di azioni sul mercato primario e secondario<sup>78</sup>.

In favore di imprese strategiche sono inoltre ammesse operazioni sul mercato secondario mediante il canale indiretto, ovvero mediante la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio - OICR che investono prevalentemente in società di medio-piccola capitalizzazione operanti in Italia, e i cui obiettivi e politica di investimento sono coerenti con le finalità di intervento del Patrimonio Destinato<sup>79</sup>.

Infine, il Patrimonio Destinato nell'ambito della operatività in regime di mercato può effettuare interventi, diretti ed indiretti, volti alla ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività<sup>80</sup> ed in una situazione di crisi "reversibile", comprese le società che abbiano presentato domanda di accesso a concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

**Interventi  
per la  
ristrut-  
turazione  
di società**

---

<sup>76</sup> Si tratta delle società operanti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo I, lettera a), b), c), d) ed e), del Regolamento UE n. 452/2019, ovvero sia : a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o e) libertà e pluralismo dei media.

<sup>77</sup> In termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

<sup>78</sup> Art. 22 della bozza di regolamento.

<sup>79</sup> Art. 23 della bozza di regolamento

<sup>80</sup> Art. 24 della bozza di regolamento.

---

Gli interventi diretti sono effettuati prevalentemente mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, in presenza di un co-investimento da parte soggetti privati, inclusi gli azionisti della società richiedente, di importo complessivamente non inferiore a quello del Patrimonio Destinato. Quest'ultimo è pari minimo a 250 milioni per singolo intervento. In sede di richiesta di intervento, l'impresa deve presentare un piano di ristrutturazione attestato da un esperto indipendente, da cui emergano la sostenibilità dell'indebitamento e le adeguate prospettive di redditività.

I contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato in operazioni di ristrutturazione, potranno prevedere specifiche clausole volte a influenzare la gestione dell'impresa oggetto di intervento, tra cui:

- diritti di veto su determinate materie e diritti di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei dirigenti apicali dell'impresa beneficiaria in favore del Patrimonio Destinato;
- individuazione di eventi al verificarsi dei quali ristrutturare le esposizioni debitorie o convertirle in poste di patrimonio netto in casi di eccessivo indebitamento;
- specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci di controllo riferiti, ad esempio, all'utilizzo delle risorse acquisite per effetto dell'intervento, alla distribuzione di dividendi, all'acquisto di azioni proprie, alla limitazione delle remunerazioni degli esponenti aziendali, al divieto di avviare attività in concorrenza con quelle dell'impresa e di delocalizzare risorse e competenze all'estero, limiti alle remunerazioni di amministratori e dirigenti apicali.

*Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa*

**Fondo ex  
art. 43 DL  
Rilancio**

L'art. 43 del Decreto Rilancio, come modificato dal Decreto Agosto<sup>81</sup>, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese con sede in Italia che si trovino in stato di

---

<sup>81</sup> Art. 60 DL 104/2020.

---

difficoltà economico-finanziaria, individuate sulla base dei criteri determinati dal relativo regolamento di attuazione del MISE<sup>82</sup>.

Nello specifico beneficiano degli interventi del fondo:

- le imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale<sup>83</sup>;
- le società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria;
- le imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

Il Fondo opera attraverso interventi sul capitale di rischio delle imprese effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

La gestione del fondo è demandata ad Invitalia, mentre la dotazione attuale è pari a 300 milioni di euro<sup>84</sup>, ma il 30% delle risorse è riservata a programmi di ristrutturazione che prevedono il trasferimento dell'impresa o la prosecuzione dell'attività in capo ad altri soggetti. L'intervento del Fondo a sostegno di ogni programma di ristrutturazione non può eccedere l'importo di dieci milioni di euro.

Le imprese beneficiano dell'intervento se versano in uno stato di difficoltà economico finanziaria e abbiano attivato uno specifico confronto presso la struttura per la crisi di impresa del MISE, secondo le indicazioni fornite dal regolamento attuativo.

L'impresa è considerata in stato di difficoltà economico finanziaria qualora:

**Lo stato di  
difficoltà  
economico  
-finanziaria**

---

<sup>82</sup> Decreto del 29 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020.

<sup>83</sup> Iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

<sup>84</sup> La dotazione del fondo potrà essere incrementata con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi anche disposti dalle Regioni ovvero da altre amministrazioni o Enti.

- 
- a) presenta flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate ma non versa in uno stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione 2014/C 249/01<sup>85</sup>;
  - b) versa in uno stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione 2014/C 249/01.

Nel primo caso il Fondo può intervenire a in favore delle imprese attraverso l'assunzione di una partecipazione di minoranza nel capitale dell'impresa richiedente o in quella a cui l'azienda è trasferita. La partecipazione può essere detenuta per un arco temporale non superiore a cinque anni e deve essere acquisita, gestita e dismessa nel rispetto delle pertinenti condizioni previste dal "test dell'operatore in un'economia di mercato" di cui alla Comunicazione 2014/C 19/04. In alternativa o in aggiunta, Invitalia potrà effettuare investimenti di quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore dell'impresa partecipata. L'investimento, in questo caso, dovrà prevedere la partecipazione di investitori privati indipendenti<sup>86</sup>.

Nel secondo caso oltre all'assunzione di una partecipazione di minoranza soltanto nel capitale dell'impresa in difficoltà, Invitalia, a determinate condizioni e limiti<sup>87</sup>, potrà sostenerla con contributi a fondo perduto, qualora i piani di ristrutturazione presentati prevedano il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70% dei posti di lavoro dell'impresa.

Ai fini dell'accesso al Fondo le imprese, oltre a possedere taluni requisiti di meritevolezza ed assumere taluni obblighi comportamentali<sup>88</sup>, dovranno proporre un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla

---

<sup>85</sup> La nozione di impresa in difficoltà assunta dalla Commissione fa riferimento a tre categorie di imprese: i) imprese che abbiano avuto accesso ad una procedura concorsuale liquidatoria o abbiano le caratteristiche per esserne ammesse, ii) imprese che presentino un patrimonio netto negativo, iii) grandi imprese che presentino un rapporto di debito/patrimonio netto contabile superiore a 7,5 e un quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) inferiore a 1,0. In punto vd. P. Rinaldi, *la nuova finanza per le procedure concorsuali dal fondo per il sostegno dei livelli occupazionali ex art. 43 DL Rilancio 34/2020*, in *ilcaso.it*, 27 dicembre 2020.

<sup>86</sup> Definiti dall'art. 1 co. 1 lett. g del regolamento come i soggetti che non sono soci dell'impresa in cui investono, compresi i business angels e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostengano interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa.

<sup>87</sup> Art. 15 e ss. regolamento attuativo.

<sup>88</sup> Vd. art. 5 e 12 regolamento attuativo.

---

prosecuzione dell'attività d'impresa che dovrà contenere dettagliate informazioni in ordine:

- i. all'impresa proponente, con particolare riferimento alle capacità imprenditoriali della compagine sociale;
- ii. alla situazione di crisi economico-finanziaria in essere, alle cause delle difficoltà del richiedente e alle sue debolezze, al mercato di riferimento e alla collocazione attuale e prospettica dell'impresa sul medesimo;
- iii. alle azioni che si intendono porre in essere per sostenere la continuità e lo sviluppo dell'attività d'impresa e ripristinare la redditività, alle eventuali ipotesi di ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati da soci nuovi o esistenti e/o di riduzione di crediti da parte dei creditori esistenti;
- iv. alle azioni che si intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi economico-finanziaria.
- v. alle imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa, ovvero alle azioni che si intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
- vi. alle opportunità offerte ai dipendenti di presentare una proposta di acquisto dell'impresa e ad ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi;
- vii. ai costi connessi all'attuazione del programma di ristrutturazione.

#### *Le misure per favorire gli aumenti di capitale nelle società di capitali*

L'articolo 44 del decreto Semplificazioni ha introdotto alcune deroghe temporanee alla disciplina ordinaria degli aumenti di capitale previste dal codice civile e modifiche in via definitiva della disciplina del diritto di opzione prevista dall'art. 2441 del codice civile.

**Aumenti di capitale semplificati**

L'originaria formulazione dell'art. 44 aveva sollevato alcune critiche e dubbi interpretativi e la legge 11 settembre 2020, n. 1203 ha convertito il decreto-legge, introducendo una nuova formulazione dell'art. 44, che ripercorre sempre lo schema di misure strutturali e misure emergenziali, modificando però su vari punti la disciplina originaria e prevedendo l'estensione delle misure transitorie anche alle srl.

---

In ordine alle misure di natura temporanea, si prevede che, fino al 30 giugno 2021, per alcune delibere assembleari relative agli aumenti di capitale nelle società di capitali (spa, sapa e srl), la decisione possa essere assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, in deroga alle maggioranze previste dalla legge ed anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate. Tale possibilità è soggetta alla condizione che sia rappresentata in assemblea almeno la metà del capitale sociale.

La deroga si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto: i) gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso nuovi conferimenti; ii) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale.

La seconda misura di carattere temporaneo riguarda la disciplina dell'aumento di capitale con esclusione semplificata del diritto di opzione. Fino al 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare un aumento di capitale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione: anche in mancanza di espressa previsione statutaria; nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente anziché del dieci per cento.

Per quanto riguarda le misure di natura strutturale, la nuova versione dell'art. 44 ha modificato l'art. 2441 c.c., che regola il diritto d'opzione negli aumenti di capitale delle società per azioni, prevedendo: i) la riduzione del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione, che passa da quindici a quattordici giorni; ii) la previsione, anche per le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (così come per le società quotate), dell'obbligo di offrire i diritti di opzione non esercitati nel sistema di negoziazione di appartenenza; iii) la riduzione da cinque a due del numero di sedute nelle quali offrire sul mercato regolamentato i diritti di opzione non esercitati; iv) l'estensione della possibilità di deliberare l'aumento di capitale con esclusione statutaria semplificata del diritto di opzione (previsto per le società con azioni quotate dall'art. 2441, quarto comma) anche alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione; v) l'obbligo, per le società con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, di indicare le ragioni dell'esclusione statutaria semplificata del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione in apposita relazione degli amministratori<sup>89</sup>.

---

<sup>89</sup> Per approfondimenti si rinvia a ASSONIME, *Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni*, Circ. 25/2020.



TABELLA NORMATIVA

RIFERIMENTO LEGISLATIVO	TIPO DI MISURA	DESTINATARI
DL Cura Italia 18/2020 artt. 19 -22 e Legge di Bilancio 2021 178/2020 Commi 299-308	Ammortizzatori sociali per sostenere il costo del lavoro delle imprese che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19.	Tutte le imprese
DL Liquidità 23/2020 art. 13 e Legge di bilancio 2021 178/2020 comma 244	Agevolazioni per l'accesso al credito attraverso la previsione di deroghe alla disciplina ordinaria del Fondo centrale di Garanzia di cui alla legge n. 662/1996.	Imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
DL Cura Italia 18/2020 Art. 56 e Legge di Bilancio 2021 commi 248-254	Divieti di revoca fino al 30 giugno 2021 degli affidamenti bancari goduti dalle imprese e moratorie sui rimborsi dei prestiti in essere per mantenere le linee di credito necessarie al sostegno finanziario dell'impresa ed evitare le conseguenze derivanti da eventuali inadempimenti.	Microimprese e PMI aventi sede in Italia
DL Cura Italia 18/2020 Art. 57	Meccanismi di sostegno alla liquidità delle imprese attraverso Cassa Depositi e Prestiti in favore della quale può essere concessa la garanzia di Stato sulle esposizioni assunte nei confronti di banche ed altri soggetti che concedono finanziamenti alle	Imprese operanti nei settori individuati con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico individuate, che non abbiano accesso alle garanzie

	imprese	concesse dal Fondo PMI
DL Cura Italia 18/2020 art. 91 e art. 3 DL 6/2020	Esonero da responsabilità per inadempimento contrattuale o per il ritardo nell'adempimento del debitore, in deroga alle previsioni dell'articolo 1218 del codice civile, quando l'inadempimento o il ritardo siano conseguenza dell'attuazione delle misure di contenimento del virus, e previsione della mediazione come condizione di procedibilità nelle controversie per inadempimento contrattuale a causa Covid-19	Tutte le imprese
DL Cura Italia art. 106 e DL Milleproroghe 183/2020 art. 3 comma 6	Facoltà per le società fino al 31 marzo 2021 di: i) convocare le assemblee di approvazione dei bilanci entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ii) di utilizzare – anche in deroga allo statuto – le modalità di partecipazione a distanza	Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici
DL Liquidità 23/2020 art. 1 e Legge di Bilancio 2021 comma 206	Concessione di garanzie pubbliche attraverso l'intervento di SACE sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese	Grandi imprese e PMI che abbiano già utilizzato la capacità di accesso al Fondo di Garanzia PMI
DL Liquidità 23/2020 art. 6 e Legge di Bilancio 2021 comma 266	Sospensione per il bilancio in corso al 31 dicembre 2020 della disciplina della riduzione del capitale per perdite rilevante e della causa di scioglimento della società per perdita del capitale sociale	Tutte le imprese

DL Liquidità 23/2020 art. 7 e art. 38 quater DL Rilancio 34/2020	Deroga agli ordinari criteri di redazione del bilancio per consentire la valutazione delle voci secondo la prospettiva della continuità aziendale	Tutte le imprese
DL Agosto 104/2020 art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies	Sospensione dell'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per i bilanci 2020	Tutte le imprese
DL Liquidità 23/2020 art. 29 bis e art. 4 DPCM 14 gennaio 2021	Obbligo di rispettare le misure prescritte dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020	Tutte le imprese
DL Rilancio 34/2020 art. 26, comma 8, e Legge di bilancio 2021 n. 178/2020, commi 263 e 264	Credito di imposto a sulle perdite dell'esercizio 2020 parametrato agli aumenti di capitale sottoscritti e integralmente versati entro il 31 giugno 2021	Società di capitali, società cooperative, società europee e società cooperative europee aventi sede legale in Italia, con ricavi nel 2019 superiori a 5 mln di euro e fino a 50 mln di euro
DL Rilancio 34/2020 art. 26 comma 12 e Legge di bilancio commi 263-264	Istituzione del Fondo patrimonio PMI per la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito emessi dalle imprese	Società di capitali, società cooperative, società europee e società cooperative europee aventi sede legale in Italia, con ricavi 2019 superiori a 10 mln di euro e fino a 50 mln di euro

DL Rilancio 34/2020 art. 27	Istituzione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di un Patrimonio destinato per sostenere le imprese attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche, ecc.	Società per azioni e società cooperative per azioni, anche quotate, con sede in Italia, non operanti nel settore finanziario e assicurativo che presentino un fatturato annuo superiore a 50 mln di euro
DL Rilancio 34/2020 art. 43	Fondo finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese con sede in Italia che si trovino in stato di difficoltà economico-finanziaria attraverso interventi sul capitale di rischio delle imprese effettuati a condizioni di mercato.	Imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale ;società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria; imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale
DL Semplificazioni 76/2020 art. 44	Misure di semplificazione delle operazioni di aumento di capitale deliberate entro il 30 giugno 2021	Società di capitali